



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 23 novembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 062

Prot. 736

**Oggetto: Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica in presenza in favore dei lavoratori dipendenti – Circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020.**

**Sommario** *L'INPS, con circolare n. 132 del 20 novembre 2020 fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell'attività didattica in presenza dei figli, specificando che si tratta di istruzioni aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.*

**Precedenti INAPA** *Circolare n. 56 del 30 ottobre 2020, messaggio del 6 ottobre 2020, circolare n. 47 del 14 settembre 2020.*

L'INPS, con circolare n. 132 del 20 novembre 2020, ha fornito indicazioni in merito alla fruizione del congedo COVID-19 da parte dei genitori di figli infra14enni per i quali sia stata disposta la quarantena, ovvero sia stata sospesa l'attività didattica in presenza (***cf. circolare INAPA n. 56 del 30 ottobre 2020, paragrafo 5***).

L'Istituto specifica che si tratta di istruzioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite sulla materia con circolare n. 116/2020 che restano operative; anticipa poi che con successiva circolare fornirà istruzioni in merito al congedo straordinario disposto dal DL n. 149/2020 (***cf. circolare INAPA n. 58 del 10 novembre 2020***).

### **Ambito di applicazione del congedo e modalità di presentazione della domanda**

Dopo aver illustrato la normativa, l'INPS descrive l'ambito di applicazione del congedo, differenziando la decorrenza del beneficio a seconda del motivo che ha determinato l'astensione dal lavoro, sulla base dei provvedimenti normativi via via adottati.



- **Quarantena** disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi **all'interno del plesso scolastico** – decorrenza dal 9 settembre 2020.
- **Quarantena** disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:
  - nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
  - all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche– decorrenza dal 14 ottobre 2020.
- **Sospensione dell'attività didattica in presenza** disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche – decorrenza dal 29 ottobre 2020.

Le domande di congedo potranno essere presentate con le consuete modalità telematiche. L'Istituto rende noto che queste sono già state aggiornate per le ipotesi di quarantena per contatto avvenuto in ambiti diversi dal plesso scolastico, mentre per le ipotesi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente, saranno fornite indicazioni successivamente.

Come di consueto le domande possono essere presentate anche per periodi di fruizione precedenti alla domanda, purché compresi entro le suddette date.

Per le domande di congedo relative ai casi di quarantena scolastica l'INPS precisa che la domanda "può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento, selezionando l'apposita dichiarazione: *"Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione"*.

L'INPS fa presente, inoltre, "che la procedura consente l'allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile all'identificazione del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente".

### **Compatibilità**

L'Istituto conferma le disposizioni in materia di compatibilità già fornite con la circolare n. 116/2020, ai paragrafi 2.3 e 2.4.

Specifica inoltre che il congedo COVID-19 introdotto con le disposizioni in argomento **non è compatibile** con le seguenti situazioni:

- contemporaneo svolgimento - da parte dell'altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo;



- contemporanea fruizione – da parte dell'altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso;
- mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

Le citate incompatibilità non si applicano nel caso in cui si chieda il congedo per un **figlio avuto da un altro rapporto**, purché il genitore dell'altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell'attività didattica in presenza dello stesso; è del tutto evidente, peraltro, che resta fermo il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo.

Il congedo COVID-19, è **compatibile** con il contemporaneo svolgimento, da parte dell'altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020